

A tutti i partecipanti

Pietrasanta, 02/10/2021

**OGGETTO: : PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI, PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE NEI COMUNI DI PIETRASANTA (LU), DI MASSAROSA (LU) E MONTIGNOSO (MS), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA CIG 888583462F.**

Facendo seguito ad una richiesta di chiarimenti pervenutaci, con la presente si riportano le relative risposte.

**Domanda:**

1) Richiesta di chiarimenti ex art. 4, comma 3 del disciplinare in merito alla procedura di cui all'oggetto e segnatamente con riferimento a: Titolo II, art. 9, comma 3, n. 3 in punto di criteri di aggiudicazione, criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Come si evince dal tenore letterale del comma 3, n. 3, dell'art. 9 del disciplinare di gara, è prevista l'aggiudicazione di un punteggio a favore del soggetto in grado di dimostrare la presenza di cantieri ovvero di sedi operative nei Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massarosa, Camaiore, Seravezza, Stazzema (LU) e Montignoso (MS) serviti da ERSU S.p.A. (per un massimo di 15 punti in caso di presenza di n. 2 cantieri o sedi operative). Orbene, dalla lettura del richiesto requisito è agevole avvedersi di come esso debba essere interpretato, a parere dello scrivente, alla luce dei principi costituzionali e comunitari vigenti in materia di libera concorrenza che si sostanziano nell'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati. Pertanto, mediante una lettura orientata ai riportati principi, si chiede alla S.V. di voler confermare e chiarire che l'attribuzione di un punteggio per i concorrenti in grado di garantire, già al momento della presentazione delle offerte, la presenza di uno o più cantieri o sedi operative nei Comuni interessati dal servizio di ERSU S.p.A. debba essere correttamente intesa come attribuzione del richiamato punteggio all'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, offre – mediante impegno formale – di dotarsi in caso di aggiudicazione di tale cantiere e/o sede operativa. Oppure se sia necessario indicare una sede provvisoria già nella fase anticipata della partecipazione alla gara. Volendo correttamente individuare la ratio sottesa all'attribuzione di punteggio de qua nell'interesse di una capacità operativa territorialmente localizzata nell'ambito di cui alla gara, chi scrive avanza l'ipotesi di un impegno formale a dotarsi di una sede operativa nei Comuni serviti da ERSU S.p.A. in caso di aggiudicazione della gara. Certi di una cortese collaborazione da parte di ERSU S.p.A. volta alla corretta individuazione dei parametri entro i quali collocare le questioni esposte nella presente richiesta di chiarimento.



**Risposta:**

1) Buongiorno,

in riferimento all' art. 9 comma 3 punto 3, con la presente si conferma che ai fini dell'attribuzione del punteggio, è sufficiente un impegno formale a dotarsi, in caso di aggiudicazione della gara, di cantiere e/o sedi operative nei comuni serviti da ERSU ed indicati al suddetto punto.

**Domanda:**

2) Richiesta di chiarimenti ex art. 4, comma 3 del disciplinare in merito alla procedura di cui all'oggetto e segnatamente con riferimento a: Titolo II, art. 9, comma 3, n. 5 in punto di criteri di aggiudicazione, criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Con il presente quesito si richiede alla S.V. una maggiore specificazione del criterio consistente nell'attribuzione del punteggio aggiuntivo ai partecipanti che vantino un'esperienza di svolgimento del servizio di cui alla gara nei Comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massarosa, Camaiore, Seravezza, Stazzema (LU) e Montignoso (MS) serviti da ERSU S.p.A. La scrivente risulta impegnata in una molteplicità di settori tra i quali assume un ruolo di preminente spicco proprio il servizio di spazzamento manuale di strade, piazze pubbliche e luoghi privati ad uso pubblico di cui all'art. 1 del capitolato (rubricato "oggetto dell'affidamento"). La struttura operativa di chi scrive è, pertanto, fortemente organizzata ed attrezzata nel settore de quo, non solo potendo menzionare al proprio servizio personale altamente esperto e in grado di espletare al meglio la propria attività in molteplici e diversificate condizioni, ma anche potendo annoverare tra le attrezzature a disposizione le più innovative ed aggiornate nell'ambito di interesse. Onde evitare, pertanto, di frustrare i principi di libera concorrenza, di non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici e del relativo corollario del favor participationis, con conseguente valutazione equa ed imparziale dei concorrenti mediante l'eliminazione di ostacoli e restrizioni nella predisposizione di offerte e nella loro valutazione, si ritiene necessaria una lettura dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al Titolo II, art. 9, comma 3, n. 5 del disciplinare orientata ai principi de quibus. Per le suesposte ragioni si richiede alla S.V. di voler confermare la correttezza dell'interpretazione fornita con riferimento all'attribuzione del punteggio aggiuntivo in esame.

Certi di una cortese collaborazione da parte di ERSU S.p.A. volta alla corretta individuazione dei parametri entro i quali collocare le questioni esposte nella presente richiesta di chiarimento.

**Risposta:**

2) Buongiorno,

si specifica che l'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza di svolgimento del servizio nei

comuni indicati serviti da ERSU, poiché legata alla specificità dei territori ad alta vocazione turistica, verrà effettuato ai sensi del Disciplinare di gara, art. 9 comma 3 punto 5.

**Domanda:**

3) Richiesta di chiarimenti ex art. 4, comma 3 del disciplinare in merito alla procedura di cui all'oggetto e segnatamente con riferimento a: Corretta individuazione dell'attività oggetto dell'affidamento merita un approfondimento la questione relativa alla corretta individuazione dell'attività di cui all'art. 1 del capitolato, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di spazzamento manuale delle strade, piazze pubbliche e luoghi privati ad uso pubblico dei Comuni più volte menzionati. Da un'attenta lettura delle attività di cui si compone il servizio, si ritiene non vi sia da ricomprendersi tra di esse anche quella di smaltimento dei rifiuti oggetto di raccolta. Tale dato appare, peraltro, confermato dal tenore dei costi individuati come spettanti per l'espletamento del servizio medesimo, che milita evidentemente per l'esclusione degli smaltimenti dalle attività oggetto dell'affidamento. Ciò trova conferma anche nell'esclusione dei costi di smaltimento dal novero dei costi del servizio. Si richiede, pertanto, che la S.V. voglia confermare la correttezza dell'interpretazione in questa sede fornita con la formazione di un adeguato chiarimento sul tema. Certi di una cortese collaborazione da parte di ERSU S.p.A. volta alla corretta individuazione dei parametri entro i quali collocare le questioni poste nella presente richiesta di chiarimento.

**Risposta:**

3) Buongiorno,  
ai sensi dell'art. 1 del capitolato di gara si conferma che l'affidamento riguarda l'attività di spazzamento manuale e servizi generali, compreso il trasporto dei rifiuti raccolti, presso impianto che verrà indicato dall'amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, si conferma che l'attività di smaltimento dei rifiuti raccolti non è ricompresa nelle attività oggetto di gara.

IL RUP



Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti